



CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRAD E SICILIANE**

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

151/16

DECRETO DIRIGENZIALE N. hh8 /DA del

31 AGO 2023

**Oggetto:** Contenzioso **BISIGNANO + 2** c/CAS – **Integrazione Decreto n. 104/DA del 10/3/2023** e liquidazione differenza per spese legali su Sentenza 45/2023 del Tribunale di Messina in favore degli eredi legittimi

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso che** con precedente Decreto n. 104/DA del 10/3/2023, che si allega, è stata liquidata la suddetta Sentenza n. 45/2023 del TRIBUNALE DI MESSINA, nel giudizio Bisignano Salvatore c/ CAS, per la somma complessiva di € 5.548,47 comprensiva di interessi legali, rivalutazione monetaria e rimborso spese legali in favore degli eredi legittimi nelle persone del coniuge Di Stefano Giovanna ed dei figli Bisignano Giuseppe e Dario;

**Che** per un mero errore di calcolo non sono state rimborsare le spese legali vive pari ad € 237,00 e pertanto, anche a seguito di richiesta del legale di controparte, occorre procedere a tale integrazione; nel contempo, gli interessi e la rivalutazione vengono calcolati fino alla data di effettivo pagamento che determinano la somma complessiva di € 585,49 che verrà liquidata con le medesime modalità del precedente Decreto 104/DA mediante accredito sul c/c IBAN della Sig.ra Di Stefano Giovanna; **Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Visto** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

**Visto** il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

**Visto** il Regolamento di Contabilità :

**Ritenuto** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 585,49 sul capitolo n. 131 del redigendo Bilancio 2023/2025, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, ad integrazione del Decreto 104/DA del 10/3/2023 , che si allega, il pagamento in favore dei Sigg. Di Stefano Giovanna nata a Catania il 4/4/1962 cod. fisc. DSTGNN62D44C351Z, Bisignano Giuseppe nato a Catania il 20/1/1982 cod. fisc. BSGGPP82A20C351S e Bisignano Dario nato a Catania il 31/8/1987 /8/1964 cod. fisc. BSGDRA87M31C351B la somma complessiva di € 585,49 mediante accredito sul c/c IBAN IT83C 03475 01605 CC0011 640104 intestato a Di Stefano Giovanna, giusta delega allegata;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'uff. Contenzioso  
Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale f.f.  
Ing. Dario Costantino



ID 2064

**Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

151/16

DECRETO DIRIGENZIALE N. 104 /DA del

10 MAR 2023

**Oggetto:** Contenzioso **BISIGNANO G.+ 2** c/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione Sentenza 45/2023 del Tribunale di Messina in favore degli eredi legittimi

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Premesso che** nel giudizio innanzi al TRIBUNALE DI MESSINA, RG 4473/2016, tra le parti BISIGNANO G. + 2 Cod.fisc. BSGGPP82A20C351S c/C.A.S. in qualità di eredi di Bisignano Salvatore, è stata emessa la Sentenza 45/23 del 12/1/2023 con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 3.603,71 oltre interessi e rivalutazione nonché al rimborso delle spese legali per € 1.378,00 oltre accessori;

**Che** gli eredi legittimi del Sig. Bisignano Salvatore a cui corrispondere il pagamento sono il coniuge Di Stefano Giovanna ed i figli Bisignano Giuseppe e Dario, come da dichiarazione di successione che si allega.

**Che** con dichiarazione del 13/2/2023, che si allega, i Sigg. Bisignano Giuseppe e Dario autorizzano questo Ente a corrispondere l'intera somma in favore della Sig.ra Di Stefano Giovanna comunicando il relativo codice IBAN ;

**Che** la somma riconosciuta in Sentenza pari ad € 3.603,71 è riferita in quanto ad € 3.312,75 al risarcimento danno su cui applicare devalutazione, interessi e rivalutazione, in quanto ad € 195,96 per rimborso spese mediche ed in quanto ad € 95,00 per danni patrimoniali su cui calcolare gli interessi legali, per una spesa complessiva di € 5.548,47 comprensiva delle spese legali;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Visto** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

**Visto** il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

**Visto** il Regolamento di Contabilità ;

**Ritenuto** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

**DECRETA**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 5.548,47 sul capitolo n. 131 del redigendo Bilancio 2023/2025, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 45/2023 del Tribunale di Messina, che si allega, il pagamento in favore dei Sigg. Di Stefano Giovanna nata a Catania il 4/4/1962 cod. fisc. DSTGNN62D44C351Z, Bisignano Giuseppe nato a Catania il 20/1/1982 cod. fisc. BSGGPP82A20C351S e Bisignano Dario nato a Catania il 31/8/1987 /8/1964 cod. fisc. BSGDRA87M31C351B la somma complessiva di € 5.548,47 mediante accredito sul c/c IBAN IT83C 03475 01605 CC0011 640104 intestato a Di Stefano Giovanna, giusta delega allegata;

- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Responsabile dell'uff. Contenzioso*

*Dott. Giuseppe Mangraviti*



*Il Dirigente Amministrativo f.f.*

*Dott. Walter Zampognai*



*Il Dirigente Generale*  
*Ing. Salvatore Minaldi*





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MESSINA

Prima Sezione Civile

Il G.O.P. d.ssa Francescaromana Puglisi, in funzione di giudice monocratico,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel proc. civ. iscritto al R.G. n. 4473/2016 posto in decisione all'udienza del  
9 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 281-*quinquies*, comma 2, c.p.c.,

tra

1. BISIGNANO GIUSEPPE, c.f.: BSGGPP82A20C351S, nato in Catania il 20 gennaio 1982 e residente in Giarre (Catania), via Bizzarro 3;
2. BISIGNANO DARIO, c.f.: BSGDRA87M31C351B, nato in Catania il 31 agosto 1987 e residente in Gravina di Catania (Catania), via Caduti del lavoro 15;
3. DI STEFANO GIOVANNA, c.f.: DSTGNN62D44C351Z, nata in Catania il 4 aprile 1962 e residente in Mascali (Catania), via Spiaggia 117, quest'ultima anche in proprio e tutti quali eredi di BISIGNANO SALVATORE, nato in Fiumefreddo di Sicilia (Catania) il 23 novembre 1955 e deceduto il 19 luglio 2013, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Bottari per mandato in atti,

attori

e

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, P.I.: 01962420830,  
con sede in Messina, c.da Scoppo, in persona del legale rappresentante *pro*

1



*tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Magazzù per procura in  
atti,

convenuto

avente ad oggetto: responsabilità civile - risarcimento danni

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE**

Bisignano Giuseppe, Bisignano Dario e Di Stefano Giovanna, quest'ultima anche in proprio e tutti quali eredi di Bisignano Salvatore, deceduto il 19 luglio 2013, convenivano in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane premettendo che in data 31 gennaio 2013, alle ore 16:45 circa, Bisignano Salvatore percorreva a velocità moderata l'autostrada A/18 in direzione Catania alla guida dell'autovettura Fiat Brava targata BE713AG di proprietà della di lui moglie Di Stefano Giovanna, quando, giunto all'altezza del km 58, circa cinquecento metri prima dello svincolo di uscita per Giarre, scorgeva all'improvviso sulla carreggiata un cane randagio e, per evitarlo, sterzava bruscamente andando ad urtare sul muro di cinta sul lato destro della carreggiata e facendo successivamente testacoda sul *guardrail* sinistro. Gli attori assumevano che Bisignano Salvatore riportava lesioni personali quantificabili in euro 10.787,51 a titolo di danno non patrimoniale e che l'autovettura, rimossa mediante carro attrezzi, riportava danni meccanici pari ad euro 917,00 e di carrozzeria per euro 1.590,00 come da preventivi allegati in atti; aggiungevano che la richiesta di risarcimento per i danni subiti, inoltrata al convenuto Consorzio, rimaneva infruttuosa. Concludevano per la condanna dello stesso al versamento in loro favore della complessiva somma pari ad euro 11.511,83 oltre interessi e rivalutazione, oppure di quella diversa risultante dovuta all'esito del giudizio.



Il Consorzio per le Autostrade Siciliane nel costituirsi contestava la domanda

e negava la riconducibilità dell'evento alla responsabilità del custode ex art.

2051 c.c. o ex art. 2043 c.c., invocando la sussistenza del caso fortuito, e con-

cludeva per il rigetto della domanda.

In esito all'istruttoria, all'udienza del 9 dicembre 2022 la causa era trattenuta

per la decisione ai sensi dell'art. 281-*quinquies*, secondo comma, c.p.c.

Innanzitutto occorre osservare che il rapporto che si instaura tra gestore (che

fornisce una prestazione consistente nella disponibilità dell'autostrada) ed

utente (che paga come corrispettivo del servizio un prezzo pubblico) ha natu-

ra contrattuale, con la conseguenza che, ad esso, si applica pacificamente la

disciplina di cui all'art. 2051 c.c. – responsabilità del custode - non essendo

ravvisabile l'oggettiva impossibilità dell'esercizio del potere di controllo del

gestore sulla rete autostradale, poiché la custodia è circoscritta e limitata ad

un'area, anche se vasta, comunque controllabile sul piano pratico. Tale con-

clusione non viene smentita dall'esistenza di tratti autostradali non a paga-

mento, atteso che il nostro ordinamento conosce anche contratti a titolo gra-

tuito. Se quindi l'utente, mediante detto pagamento, stipula un contratto con

il gestore della rete autostradale, il rapporto contrattuale così instaurato im-

pone ad esso gestore una maggiore vigilanza, nonché l'obbligo di mantenere

il tratto autostradale in perfetto stato di manutenzione, per assicurarne una

viabilità più veloce e sicura. Giova, poi, appena evidenziare, ancora con rife-

rimento al caso concreto delle autostrade, che la possibilità di svolgere un

continuo ed efficace controllo sulla rete viaria non dipende più

dall'estensione di questa, bensì va valutata alla luce delle evolute caratteristi-

che dei sistemi atti a raccogliere e distribuire informazioni in tempo reale -



che garantiscono l'effettiva possibilità di un costante e concreto controllo sulla rete autostradale e concorrono ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo - che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti. Si intende, in tale ottica, la ragione dell'inversione dell'onere della prova previsto dall'art. 2051 c.c., e quindi mentre al danneggiato può farsi carico soltanto della prova della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa, il gestore delle rete autostradale è chiamato a dimostrare, per escludere la propria responsabilità, che il danno si è verificato per caso fortuito, ossia in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza in relazione alle circostanze concrete del caso (cfr. Cass. civ., 27 marzo 2015, n. 6245; *idem*, 24 febbraio 2011, n. 4476; *idem*, 19 maggio 2011, n. 11016). Il fortuito in tal caso si concreta in un fattore di pericolo che abbia esplicito la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente gestore, sul quale grava il relativo onere della prova, atteso che solo una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa può configurare la sussistenza del caso fortuito. Tale prova si concretizza dunque nella dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Quanto poi alla valutazione della condotta del danneggiato, va riportato il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale rilevano, da un lato, il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e, dall'altro, quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa potenzialmente pericolosa. Il concetto di prevedibilità è definito come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e, ove tale pericolo sia visibile,



si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza; sicché, quando *"la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento"* (Cass. civ., 9 marzo 2015, n. 4661). La circostanza oggettiva di non essersi avveduto tempestivamente di una situazione potenzialmente pericolosa, visibile o prevedibile secondo criteri di carattere generale, evidenzia pertanto uno stato di disattenzione da parte del danneggiato che può interrompere il nesso causale fra la causa del danno e il danno stesso, divenendo a sua volta la causa determinante dell'incidente (Cass. civ., 3 marzo 2015, n. 4233) o assumere rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., da graduarsi sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso. Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possano derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravati per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (Cass. civ., Ord., 5 maggio 2020, n. 8478; Cass. civ., 30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. civ., Sez. Un., 21 novembre 2011, n. 24406). Ancora secondo la



Suprema Corte il giudice è tenuto ad esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione della parte che la rilevi quale propria difesa (Cass. civ., 30 settembre 2014, n. 20619). Poiché, dunque, responsabilità oggettiva e fortuito involgono entrambi ed in concreto l'accertamento, da condurre alla stregua dei criteri dettati dall'art. 41 c.p., del reciproco dispiegarsi dei vari fattori causali, e la ricerca dell'effettivo antecedente dell'evento dannoso, l'indagine sulla condotta del danneggiato potrà alternativamente condurre a negare ad essa ogni rilievo causale (ed in tal caso dovrà essere affermata la responsabilità oggettiva del custode) o, al contrario, ad attribuirle valenza causale autonoma ed esclusiva (con conseguente esclusione di detta responsabilità), od infine - ipotesi intermedia - ad assegnarle un valore causale concorrente (ed in tal caso, dovrà essere affermata la responsabilità del custode, da diminuire ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.).

Nel merito, i testi indotti dall'attore – della cui attendibilità, in mancanza di elementi contrari, non è possibile dubitare – dichiaravano: *“Sono a conoscenza dei fatti poiché al momento in cui si sono verificati mi trovavo a bordo di un'altra autovettura che procedeva dietro quella coinvolta nell'incidente ... ho visto sbucare all'improvviso un cane dal lato destro della carreggiata; ho visto altresì la vettura che precedeva ... che nel tentativo di schivarlo ... ha sbattuto prima sul lato destro della carreggiata e poi ha perso il controllo sbattendo sul guardrail di sinistra ... il cane è apparso per pochi secondi sulla carreggiata per poi sparire nuovamente nel punto in cui era apparso ... se non sbaglio sul lato destro della carreggiata da cui verosimilmente era sbu-*



*cato il cane vi era un buco e se ben ricordo il buco era sulla recinzione. Il cane era di taglia media e di colore scuro ... il sig. Bisignano aveva la testa insanguinata ed era sporco di sangue anche il parabrezza ... il tratto di strada era un rettilineo ... il cane uscendo di corsa aveva già impegnato totalmente la corsia di marcia"; ed ancora: "... non so se ci fosse un buco, ma ricordo che vi era una rete dove c'era comunque un passaggio ... al momento dei fatti la luce diurna stava già scemando ... il conducente della Fiat Brava che viaggiava da solo aveva la testa spaccata a livello della fronte. Il cane ha raggiunto solo la corsia di marcia prima di tronare indietro".*

Esaminate le deposizioni testimoniali, acclaranti la dinamica dei fatti siccome esposta in citazione, ritiene questo giudice che, ferma restando la responsabilità del convenuto consorzio quale custode della rete autostradale, debba attribuirsi al conducente dell'autovettura quella concorrente nella misura del 50%: a mente difatti dell'art. 141 c.d.s., espressamente richiamato dal comma 5 del successivo art. 142, a prescindere dal rispetto dei limiti di velocità imposti nel tratto di strada percorso, per un verso, il conducente deve regolare la velocità del veicolo in modo da, avuto riguardo alle caratteristiche ed alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose "... ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile", la cui ratio va individuata nella finalità di assicurare il controllo del veicolo (Cass. civ., 29 dicembre 2009, n. 27501) dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, ovvero che rientri nella sfera della comune e normale prevedibilità, anche per scon-



giurare eventuali imprudenze altrui. A tal proposito, richiamando il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, deve affermarsi che la possibilità di trovare dinanzi a sé, sulla sede autostradale, animali vaganti – non esclusi pedoni o altri ostacoli in conseguenza di un incidente - è circostanza non assolutamente imprevedibile che quindi non integra il caso fortuito e non esime il conducente dall'onere di dimostrare di aver tenuto una prudente condotta di guida. In tal caso, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso di colpa in capo al conducente danneggiato occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di responsabilità e ridurre progressivamente quella presunta a carico del convenuto (Cass. civ., Ord., 28 gennaio 2019, n. 2241). Per altro verso, secondo quanto emerso dalla prova testimoniale, appare evidente come il conducente Bisignano Salvatore al momento del sinistro non indossasse le cinture di sicurezza, avendo egli sbattuto il capo contro il parabrezza stante la localizzazione delle lesioni riportate, come ritenuto anche dal consulente d'ufficio ("*... sorgono parecchie perplessità circa l'uso della cintura di sicurezza*"). Per le suesposte considerazioni appare dunque sussistere un concorso di colpa del Bisignano, nella misura del 50%, configurabile non solamente in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso attribuibile al danneggiante, ma anche in tutti i casi in cui esso danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio violando norme giuridiche o regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva o omissiva che sia) che si inserisca come antecedente causale necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito (cfr. in argomento Cass. civ., 26 maggio 2014, n. 11698). La posizione di chi invochi il risarcimento del



danno subito deve infatti essere bilanciata alla luce di una lettura complessiva delle norme che regolano la circolazione stradale e con i doveri di solidarietà economica e sociale contemplati dall'art. 2 Cost., più volte e sempre più frequentemente evocato in ambito contrattuale, ma innervante anche il sistema dell'illecito extracontrattuale.

Procedendo dunque alla valutazione del danno non patrimoniale subito da Bisignano Salvatore, il consulente d'ufficio ha valutato – esaminata la documentazione sanitaria stante l'intervenuto decesso del Bisignano - i postumi da lui riportati in un grado di invalidità permanente stimabile nella misura del 3% e gli ha riconosciuto un periodo di inabilità temporanea parziale di complessivi sessanta giorni, di cui trenta al 75% ed altrettanti al 50%.

Si ritiene di poter condividere tali conclusioni, che risultano logicamente corrette e scevre da vizi di valutazione. Il danno alla persona, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, in applicazione dei parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano (determinanti il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale") corrisponde quindi complessivamente alla somma di euro 6.625,50 (anni cinquantasette all'epoca dei fatti). Sulla somma effettivamente spettante avuto riguardo alla ravvisata percentuale di responsabilità, ovvero euro 3.312,75, devalutata alla data dell'evento dannoso e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi legali fino al saldo. In assenza, peraltro, di allegazione e prova di elementi circostanziali rilevanti ad esprimere l'intensità e la durata della sofferenza psichica, che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conse-



guenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da

persone della stessa età, non è consentito incrementare la somma in sede di

personalizzazione della liquidazione (Cass. civ., 15 maggio 2018, n. 11754;

Cass. civ. 7 maggio 2018, n. 10912; Cass. civ., 13 ottobre 2017, n. 24075).

L'attribuzione del danno biologico permanente comprende in ogni caso il ristoro dell'incidenza negativa della menomazione sulle regolari attività quotidiane e sui comuni aspetti dinamico-relazionali della vita.

A titolo di spese mediche va rifusa la somma pari ad euro 195,96 corrispondente alla ravvisata percentuale di responsabilità rispetto al totale documentato – dovendosi escludere il risarcimento per l'esborso volto alla redazione della consulenza medico-legale di parte, superflua - di euro 391,93, cui aggiungere gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Il danno patrimoniale relativo al veicolo ammonta ad euro 190,00 sborsati per il soccorso stradale al veicolo, del quale va rifusa la minor somma pari ad euro 95,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. alcuna somma inoltre può riconoscersi a fronte dell'addotto danneggiamento del veicolo, avendo gli attori allegato due preventivi di spesa che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, se redatti in assenza di contraddittorio e non confermati dall'autore, sono privi di valenza probatoria ed inidonei ai fini della determinazione del *quantum debeatur* (Cass. civ., 13 maggio 2014, n. 10315).

All'esito del giudizio, avuto riguardo all'attribuita percentuale di responsabilità in capo al conducente Bisignano Salvatore, il convenuto consorzio va quindi condannato a risarcire la complessiva somma pari ad euro 3.603,71 in favore degli attori, nelle rispettive qualità, oltre interessi.



Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00, valore minimo stante la modesta complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, in persona del G.O.P. d.ssa Francescaromana Puglisi in funzione di giudice monocratico, così decide:

1. Condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al risarcimento della complessiva somma pari ad euro 3.603,71 oltre interessi come in parte motiva in favore degli attori, nelle rispettive qualità;
2. Condanna esso convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 237,00 per spese ed euro 1.378,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA se dovute, ponendo definitivamente e per intero a carico del medesimo le spese di ctu.

Messina, 5 gennaio 2023

Il G.O.P.

d.ssa Francescaromana Puglisi

